

Pubblicato il 19/05/2022

N.02275_2022 REG.PROV.CAU.
N. 02729/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2729 del 2022 proposto dal Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

sigg.re

, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Isetta Barsanti Mauceri e Francesco Americo e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

sigg.re

, non costituite in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sede di Roma, Sezione Terza Bis, n. 1184/2022 del 24 febbraio 2022, che ha accolto l'istanza cautelare proposta in via incidentale nel ricorso R.G. n. 1158/2022.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'ordinanza del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III-bis, n. 1184/2022 del 24 febbraio 2022, con cui è stata accolta l'istanza cautelare in primo grado;

Vista la memoria di costituzione e difensiva delle sigg.re

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 62 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.);

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2022 il Cons. Pietro De Berardinis e uditi per le parti l'Avvocato dello Stato Paola De Nuntis e l'avv. Isetta Barsanti Mauceri;

Considerato che l'istanza cautelare si rivela non assistita dal prescritto fumus boni juris, dovendosi condividere le conclusioni dell'ordinanza cautelare di questo Consiglio, Sez. VI, n. 1865/2021 del 9 aprile 2021 che, sebbene relativa al concorso straordinario riservato indetto con il d.d. n. 510/2020, reca motivazioni estensibili alla fattispecie in esame, lì dove osserva:

- che le limitazioni eccezionali imposte dal Governo alle libertà costituzionali ai fini del contenimento del rischio di diffusione del COVID-19 sono fedeli allo Stato di diritto se temporanee ed espressive del tessuto connettivo dei valori di solidarietà nazionale: in questo contesto, l'imposizione al potere pubblico che ha introdotto tali

limitazioni, di predisporre una sessione suppletiva di prove, è volta a ripristinare una condizione di uguaglianza e parità di trattamento per i candidati incisi più degli altri dal factum principis e per ragioni meramente casuali;

- che gli oneri organizzativi a carico della P.A. sono, a ben guardare, contenuti, trattandosi di una procedura concorsuale di grandi dimensioni, con possibilità di avvalersi di procedure informatiche e dell'uso di sedi decentrate;

- che non sussiste la lamentata violazione della par condicio tra i candidati a causa dell'inosservanza delle regole sulla contestualità e sulla contemporaneità delle prove, alla luce delle misure disposte dallo stesso Legislatore all'art. 10, comma 2, del d.l. n. 44/2021 (recante misure di contenimento del COVID-19), sicché in definitiva è lo stesso ordinamento che giustifica, in condizioni di eccezionale gravità, la deroga alla contestualità delle prove, purché siano assicurate trasparenza e omogeneità delle prove somministrate;

- che sono destituiti di fondamento i rilievi circa l'inammissibilità del ricorso collettivo (in ragione dell'eterogeneità delle classi di concorso per le quali ciascun ricorrente ha presentato domanda di partecipazione), in quanto gli atti impugnati sono stati censurati per gli stessi vizi di legittimità e i ricorrenti hanno inteso perseguire una medesima utilità (la chance partecipativa), rispetto alla quale non sono individuabili conflitti di interesse;

Ritenuta, per quanto detto, l'insussistenza delle condizioni di legge per accogliere l'appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a.;

Ritenuto, infine, di compensare le spese del presente giudizio cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII) respinge l'appello (ricorso numero: 2729/2022).

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, all'art. 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'art. 2-septies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualunque dato idoneo a rivelare lo stato di salute degli appellati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2022, con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore

Rosaria Maria Castorina, Consigliere

L'ESTENSORE

Pietro De Berardinis

IL PRESIDENTE

Marco Lipari

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.